

REGOLAMENTI DI ESECUZIONE DELLO STATUTO DEL 21/12/2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ART.8 DELLO STATUTO DI FEDERALBERGHI TOSCANA

Il presente regolamento disciplina alcune delle modalità con cui le imprese concorrono a finanziare le diverse componenti del Sistema organizzativo di rappresentanza, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto di Federalberghi Toscana:

- a) i contributi pagati dai soci ai sensi dello Statuto di Federalberghi e di competenza di Federalberghi Toscana, nella misura determinata dai competenti organi di Federalberghi;
- b) i contributi pagati da associati e partecipanti avvalendosi delle convenzioni stipulate da Federalberghi e/o Federalberghi Toscana in applicazione di accordi regionali o contratti nazionali di lavoro e/o di altri accordi di carattere generale stipulati da Federalberghi e/o Federalberghi Toscana nella misura e nella modalità definita in tali accordi;
- c) il contributo pagato da associati e partecipanti per assicurare le funzioni di assistenza sindacale (CPVA, Commissione Paritetica di Vertenza e Arbitrato) e contrattuale determinato nella misura dello 0.10% sulla massa salariale delle imprese. La riscossione è affidata all'Ente Bilaterale del Turismo Toscano tramite apposita convenzione;
- d) il contributo annuale versato dalle Associazioni territoriali ai sensi dell'art.8 comma 4 del presente Statuto, nella misura deliberata dall' Assemblea generale.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ART.11 COMMA 1 DELLO STATUTO DI FEDERALBERGHI TOSCANA

1. Voto e composizione assembleare

- a) Ogni Socio è portatore di numero un (1) voto oltre al numero di voti assegnati e certificati dalla Federalberghi in occasione della propria Assemblea Generale di più recente convocazione. E' compito di Federalberghi Toscana richiedere per tempo a Federalberghi l'attribuzione dei voti assembleari.
- b) I candidati alle cariche sociali secondo statuto (art.9 10 c.5) dovranno presentare la propria candidatura almeno sette giorni prima della data assembleare, inviando comunicazione scritta debitamente firmata dal candidato.
- c) Ogni Associazione determina all'interno del proprio Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme statutarie, la composizione della propria delegazione, attribuendo al/ai proprio/i componente/i il numero dei voti di cui è portatrice.
- d) Ai fini della composizione dell'Assemblea generale le Associazioni territoriali e le delegazioni aderenti a Federalberghi Toscana inviano annualmente l'elenco dei membri dei propri organi e ne comunicano eventuali variazioni avvenute durante l'anno (art.5 comma 5 dello Statuto)
- e) tutte le comunicazioni inerenti le attività relative ai membri dell'Assemblea sono inviate da Federalberghi Toscana alle Associazioni territoriali, alle delegazioni e ai Sindacati regionali, alle quali compete l'invio ai membri dei propri Consigli Direttivi.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ART.17 DELLO STATUTO DI FEDERALBERGHI TOSCANA

Art.1

Denominazione

In seno alla Federalberghi Toscana – Unione Regionale alberghi e turismo - è costituito, a norma dello Statuto regionale della stessa Federazione, il Comitato Toscano Giovani Albergatori, che ha sede in Firenze presso la Unione Regionale medesima

Art.2

Composizione Comitato Regionale Toscano

1. Il Comitato Toscano Giovani Albergatori è composto dai gestori o familiari dei gestori, con un'età non superiore ai 39 anni, di strutture alberghiere con sede in Toscana, singolarmente associate alle associazioni albergatori o sindacati alberghi che compongono Federalberghi Toscana
2. Per far parte del Comitato Toscano occorre
 - a) far parte di un Comitato Territoriale
 - b) far richiesta direttamente al Comitato Toscano, in assenza di un riferimento territoriale.

Art.3

Comitati Territoriali Giovani

1. Presso ciascuna associazione albergatori o delegazione di Federalberghi Toscana, può essere costituito un Comitato Territoriale Giovani Albergatori.
2. E' consentito ai Giovani Albergatori di aderire a Comitati territoriali di area, se non costituiti sul proprio territorio di appartenenza.
3. I Comitati territoriali di area sono:
 - a. Comitato territoriale giovani albergatori Toscana Nord, ricomprendendo i Comuni della Versilia, Lucca, Pisa, Costa Apuana.
 - b. Comitato territoriale giovani albergatori Toscana Centro, ricomprendendo i Comuni Prato, Firenze, Pistoia, Montecatini, Arezzo.
 - c. Comitato territoriale giovani albergatori Toscana Sud, ricomprendendo i Comuni di Siena, Chianciano Terme, Maremma e Tirreno, isola d'Elba.
4. I singoli Comitati, quando costituiti, si dotano di un regolamento che recepisce i principi fondamentali del presente regolamento regionale.

Art.4

Finalità e scopi del Comitato Toscano Giovani Albergatori

Il Comitato Toscano Giovani Albergatori:

- a) promuove la crescita professionale dei giovani imprenditori;
- b) sostiene l'affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti sociali ed istituzionali;
- c) stimola lo spirito associativo e la professionalità degli albergatori attraverso mirati programmi di formazione ed aggiornamento professionale e sindacale;
- d) promuove lo sviluppo di una nuova coscienza e cultura dell'impresa;
- e) promuove, la costituzione dei Comitati Territoriali Giovani Albergatori, d'intesa con le Associazioni Territoriali della Federazione.
- f) promuove ed attua previa approvazione degli organi federali iniziative a sostegno delle attività federali ed in particolare dei Giovani Albergatori.
- g) partecipa alle iniziative della federazione regionale di categoria con propri rappresentanti

Art.5

Organi sociali

Sono organi del Comitato Toscano Giovani Albergatori

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente.

Art. 6

L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i componenti il Comitato Toscano Giovani Albergatori
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.
3. L'Assemblea è convocata - con qualunque mezzo che dia certezza e ricevuta dell'avvenuto ricevimento della convocazione - dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ordine del giorno, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di riunione . Per motivi di urgenza tale termine può essere ridotto a 10 giorni.
4. L'Assemblea è comunque convocata dal presidente quando ne facciano richiesta scritta, segnalando la motivazione della richiesta stessa, almeno il 40 % dei Comitati Territoriali costituiti.
5. L'Assemblea, in prima convocazione è valida con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei componenti, in seconda convocazione con almeno un rappresentante per Comitato territoriale costituito.
6. Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto ed essere portatore di un massimo di ~~due~~ quattro deleghe di altri componenti il Comitato Toscano.
7. Spetta all'Assemblea
 - a) eleggere, ogni cinque anni , il presidente regionale del Comitato
 - b) approvare le linee generali di indirizzo della attività del Comitato.

Art.7

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da
 - Il presidente
 - I componenti la Giunta
 - dai presidenti dei singoli comitati territoriali costituiti o da loro delegatiIl Presidente può chiamare a far parte del Consiglio Direttivo Giovani Albergatori che si siano distinti per attività sociale, impegno professionale o che rappresentino un territorio nel quale non è stato costituito il comitato territoriale, fino ad un massimo di cinque.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è regolarmente costituito quando vi partecipino almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.
Il Consiglio Direttivo è convocato - con qualunque mezzo che dia certezza e ricevuta dell'avvenuto ricevimento della convocazione - dalla Giunta, con almeno dieci giorni di anticipo sulla data di riunione. Per motivi di urgenza il termine può essere ridotto a cinque giorni.
3. E' compito del Direttivo
 - a) eleggere, su proposta del presidente , i componenti la Giunta regionale, da un minimo di 5 ad un massimo di sette
 - b) proporre le linee di indirizzo della attività sociale
 - c) accogliere le richieste di costituzione di un Comitato Territoriale, approvando o respingendo il regolamento del quel Comitato
 - d) approvare annualmente il rendiconto economico del Comitato .

Art. 8

La Giunta

1. La Giunta è composta da un minimo di cinque ad un massimo di sette rappresentanti dei giovani albergatori .
2. La sua composizione è proposta dal presidente al Consiglio Direttivo.
3. Tra i componenti la Giunta il presidente designa

- a) due vicepresidenti , che lo assistono e sostituiscono, quando impedito, nell'assolvimento dei suoi compiti
 - b) il/i rappresentanti del Comitato Toscano Giovani Albergatori negli organi sociali del Comitato Nazionale Giovani Albergatori.
4. La Giunta si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed è convocata - con qualunque mezzo che dia certezza e ricevuta dell'avvenuto ricevimento della convocazione - dal presidente, che fissa l'ordine del giorno , con un preavviso di cinque giorni, che per motivi di urgenza può essere ridotto a tre.
5. La Giunta, su proposta del presidente, interviene con propri componenti per
- a) accertare la regolarità dei comportanti di singoli Comitati Territoriali costituiti
 - b) riorganizzare il Comitato Giovani sui singoli territori della Toscana.
 - c) La Giunta è l'organo di governo del Comitato e per motivi di urgenza può sostituirsi, salvo successiva ratifica, al Consiglio Direttivo.

Art.9

Il Presidente

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza del Comitato Regionale;
- b) attua le deliberazioni degli organi collegiali;
- c) nomina due vicepresidenti che lo affiancano e lo sostituiscono, quando impedito, nell'esercizio delle sue funzioni.
- c) propone, fino a 7 membri, i componenti della Giunta , con un massimo di due membri provenienti dalla stessa associazione territoriale;
- d) può esercitare in caso di necessità e urgenza i poteri della Giunta, salvo ratifica successiva da parte della stessa;
- e) può conferire deleghe specifiche a componenti della Giunta per iniziative , progetti particolari, gestione del conto economico del Comitato .

Art.10

Ulteriori modalità di convocazione degli organi sociali e loro svolgimento.

1. La convocazione degli organi è effettuata principalmente a mezzo lettera ~~—fax~~, o posta elettronica
2. La convocazione è firmata dal Presidente del Comitato Regionale, o, in caso di suo impedimento, da un Vice Presidente.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ora, del luogo, del mese e dell'anno nonché l'ordine del giorno della riunione.
4. La sede di riunione degli organi è preferibilmente itinerante.
5. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.
6. Le votazioni degli organi sono di norma palesi, salvo richiesta diversa da parte di un terzo dei componenti, nel qual caso l'organo interessato decide in merito, e salvo le votazioni che riguardano le persone.
7. In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, il componente dell'organo può delegare un altro componente dell'organo stesso, comunicandolo per iscritto al Comitato Toscano.
8. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto dalla carica il componente del Consiglio stesso o della Giunta che sia risultato assente ingiustificato a tre riunioni consecutive.
9. Le deliberazioni degli organi sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei componenti presenti, senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

Art. 11

Durata delle cariche sociali

1. I componenti degli organi del Comitato Toscano restano in carica per cinque anni.
2. I componenti della Giunta Esecutiva ed il Presidente non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

Art.12

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni previste dal Regolamento del Comitato Nazionale Giovani Albergatori e dallo Statuto di Federalberghi Toscana.
2. I Comitati territoriali già costituiti o in via di costituzione sono tenuti ad armonizzare i propri regolamenti ai principi contenuti nel presente regolamento e nello Statuto federale